

In allegato richiesta di spese di giudizio liquidate con la sentenza
della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento N° 524/25 del
12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato, sentenza in
oggetto, fattura proforma con tutte le coordinate necessarie ai fini del
pagamento nonchè ricevuta di pagamento del contributo unificato
Cordiali saluti

Avv. Mauro D'Angelo

AVV. MAURO D'ANGELO
VIA PARROCCHIA, N° 20, FRAZ. PIEDIMONTE DI CASOLLA, 81100 CASERTA
TEL. e FAX 0823-386002, CELL. 328-6481576
E-MAIL: maurodangelo1978@libero.it; P.E.C. : mauro.dangelo@avvocatismcv.it

**COMUNE DI BUCCIANO – UFFICIO TRIBUTI – IN PERSONA DEL
SINDACO P..T. – VIA PAOLI, N° 1, 82010, BUCCIANO (BN), P. I.V.A.
80005280625, INDIRIZZO PEC: PROTOCOLLO.BUCCIANO@ASMEPEC.IT**

RICHIESTA SPESE DI GIUDIZIO

OGGETTO: causa iscritta all'R.G.R. 634/24 – C.G.T. I° Benevento – Sibillo Aida/Comune di Bucciano. Recupero spese liquidate con la sentenza N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato.

Con la presente, il sottoscritto Avv. Mauro D'Angelo (C.F. DNGMRA78M03B963K, n. fax 0823 386002, P.E.C. mauro.dangelo@avvocatismcv.it) difensore e procuratore speciale della Sig.ra Sibillo Aida nata a Casagiove (CE) il 15/9/46 e residente in Casapulla (CE) alla Via Ildebrando Pizzetti, N° 3/A, C.F. SBLDAI46P55B860O, in qualità di erede del Sig. Giancarlo Carnielli, C.F. CRNGCR44P16C422Q, presso il cui studio in Caserta, alla Via Parrocchia, N° 20, Fraz. Piedimonte di Casolla, è elettivamente domiciliato, con riferimento alla causa di cui in oggetto,

CHIEDE

il pagamento delle spese di giudizio, come disposto dalla sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, (all. 1) *“Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario”* pari alla somma complessiva di € **181,50** (centottantuno/50) come da fattura proforma allegata (all. 2)

Si invita, pertanto, la S.V. ad effettuare il pagamento suindicato tenendo conto delle seguenti coordinate:

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:

intestazione D'Angelo Mauro

COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006.

Al fine del corretto pagamento si evidenzia che l'operazione di pagamento dovrà essere effettuata senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, essendo lo scrivente sottoposto a regime forfettario. Si richiede, pertanto, la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.


Pertanto, si auspica che la S.V. possa prendere contatti con lo scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica: mauro.dangelo@avvocatismcv.it al fine di concordare il pagamento in via bonaria della somma suindicata.

Resta inteso che, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente senza alcun riscontro positivo, si procederà a dare impulso al recupero coattivo del credito, a

tutela delle ragioni del sottoscritto, attraverso l'istituto del giudizio di ottemperanza
ex art. 70 D.Lgs. 546/92, con ulteriori aggravi di spese.

Caserta, li 11/11/25

Avv. Mauro D'Angelo



Allegati:

- 1) sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata
l'8/4/25;
- 2) fattura proforma;
- 3) ricevuta pagamento contributo unificato.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

proposto da

Aida Sibillo - SBLDAI46P55B860O

Difeso da

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K
Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

ed elettivamente domiciliato presso mauro.dangelo@avvocatismcv.it

contro

Comune di Bucciano

elettivamente domiciliato presso anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrata - Riscossione - Caserta

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, cpa e cut per ciascuna delle parti.

**Avv. Mauro D'Angelo
Via Parrocchia, N° 20
Fraz. Piedimonte di Casolla
81100 Caserta
P. I.V.A. 03568480614
C.F. DNGMRA78M03B963K**

**FATTURA PROFORMA
DELL'11/11/2025**

**Destinatario:
SIBILLO AIDA
VIA ILDEBRANDO PIZZETTI, N° 3/A,
CASAPULLA (CE)
C.F. SBLDAI46P55B860O**

Competenze professionali liquidate con la sentenza emessa dalla C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata 1'8/4/25. N.B soggetto solvente: "Comune di Bucciano – ufficio tributi – in persona del sindaco p..t. – via Paoli, N° 1, 82010, Bucciano (BN), P. I.V.A. 80005280625"

DIRITTI E ONORARI	€	125,00
SPESE FORFETTARIE AL 15 %	€	18,75
TOTALE IMPONIBILE	€	143,75
CONTRIB. 4 %	€	5,75
SPESE ESCLUSE ART. 15 D.P.R. 633/72	€	<u>32,00</u>
TOTALE	€	181,50*

* operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.

Imposta di bollo assolta sull'originale

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:
intestazione D'Angelo Mauro
COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006

I Vostri dati qui esposti sono trattati con mezzi informatizzati solo per fini contabili ed amministrativi. Può esercitare in ogni momento i diritti contemplati dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003

PER QUIETANZA


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

PostePay SpA

AGENZIA/UFFICIO

Prov.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATA DI RIFERIMENTO

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SIBILLO

PROV.

1 5 0 9 1 9 4 6

RESIDENZA (*) COMUNE IN CUI AVVIENE DI NASCITA / SEDE SOCIALE

F

CASAGIOVE

C.E.

S B L D A I 4 6 P 5 5 B 8 6 0 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

RESIDENZA (*) COMUNE IN CUI AVVIENE DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

C.C.P. 1 5 0 9 1 9 4 6

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno

Numero

V 0 8

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 7 1 T

Comitato Unifiat n.
iscrizione a ruote art.
processi viai uscite pat. 9
DPL 32 Regol 2002 n. 117

60,00
60,00

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

SESSANTA /00

Aida Sibillo

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTS/ID
09/05/2024	36081	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n.

cod. ABI

CAB

firma

16/143 04 09-05-24 PT1
10088 €60,00*
F2YV 0088 €**
C.F. SBLDAI46P55BB600



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

proposto da

Aida Sibillo - SBLDAI46P55B860O

Difeso da

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K
Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

ed elettivamente domiciliato presso mauro.dangelo@avvocatismcv.it

contro

Comune di Bucciano

elettivamente domiciliato presso anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrata - Riscossione - Caserta

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al paganto delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, cpa e cut per ciascuna delle parti.

Dott. Gianpaolo Vigliotti
 Dottore Commercialista
 Revisore Legale
 Via De Franciscis 84, 81100 Caserta
 Via Trento 20, 81022 Casagiove (CE)
 P.iva 03831790617
 CF: VGLGPL79S26B963A

Spettabile Signora
 SIBILLO AIDA
 VIA RUGGIERO 93
 81100 CASERTA CE

C.F. SBLDAI46P55B8600

Proforma n. 73

CASERTA, 12/11/2025

Pag. 1

Data	Descrizione	IVA	Spese	Importi
	Competenze progettuali liquidate da sentenza CGT DI 1° GRADO DI BENEVENTO n. 524/25 del 12/03/2025 depositata il 08/04/2025	22%		125,00
	Spese generali di studio 15 % SPESE ANTICIPATE EX. ART. 15 PER cut	22% EC art.15		18,75 30,00

Condizioni di pagamento: Bonifico bancario Rimessa diretta
Scadenze

12/11/2025 Bonifico bancario

Banca d'appoggio **Banca domiciliataria**

FINECOBANK SPA

SEDE DI ROMA

CIN T ABI 03015 CAB 03200 C/c 000002693968

IBAN: IT54T0301503200000002693968

Riepilogo importi

Contributo cassa nazionale di categoria (4,00 % sugli onorari)	Onorari 173,75
	Totale 179,50
	IVA (22% su 149,50) 32,89
	IVA (EC art.15 su 30,00) 0,00
	Totale documento 212,39
Ritenuta d'acconto del 20%, pari a	28,75
Netto da pagare	183,64